

**DELIBERA N. 238/12/CSP**

**PROCEDIMENTO N. 2413/DISM/NR**

**ORDINANZA INGIUNZIONE**

**ALLA SOCIETA' TLA TV SRL DI ABBANEIO LUISA  
(EMITTENTE TELEVISIVA PRIVATA LOCALE "NAPOLI TLA")  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, LEGGE 6 AGOSTO  
1990, N. 223, IN RELAZIONE AL D. LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *"Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"*, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico della radiotelevisione"*, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l'articolo 8-decies;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44, recante *"Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive"*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materie di procedure sanzionatorie*”, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS, allegato “A” e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali n. 40/12/DISM in data 14 maggio 2012, notificato in data 29 maggio 2012, con il quale veniva contestata alla società TLA TV srl di Abbaneo Luisa, esercente l'emittente per la diffusione televisiva in ambito locale “Napoli TLA”, con sede legale in Ottaviano, Via Sepe Liguori n.2, e sede operativa in Napoli Via Emanuele Gianturco n. 143 – P.IVA 00319590675, la violazione dell'articolo 20, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223, in relazione al d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177, nel rilievo della mancata esibizione alla Guardia di Finanza – Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria - dei supporti magnetici riportanti la registrazione integrale dei programmi trasmessi in data 18 giugno 2011;

PRESO ATTO che la Società non ha presentato scritti difensivi in ordine ai fatti contestati e non ha richiesto di essere convocata in audizione;

CONSIDERATO che l'articolo 20, comma 5, della legge n.223/90, statuisce che i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data della loro trasmissione anche per consentire all'Autorità l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza;

RITENUTO che la violazione di siffatto dovere è amministrativamente sanzionata ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lett.d) del decreto legislativo n.177/2005;

RILEVATO che allo stato della documentazione in atti la violazione accertata risulta priva di giustificazioni;

RITENUTA, pertanto, in relazione alla violazione accertata, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale, in base ai criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi media, in considerazione della mancata presentazione di giustificazioni;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società TLA TV srl di Abbaneo Luisa è titolare di autorizzazione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si

presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale;

VISTA la proposta della Direzione Servizi Media;

VISTO l'articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

UDITA la relazione dei Commissari Francesco Posteraro e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### ORDINA

alla società TLA TV srl di Abbaneo Luisa, esercente l'emittente per la diffusione televisiva in ambito locale "Napoli TLA", con sede legale in Ottaviano, Via Sepe Liguori n.2, e sede operativa in Napoli Via Emanuele Gianturco n. 143 – P.IVA 00319590675, di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

#### INGIUNGE

alla citata società TLA TV srl di Abbaneo Luisa di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 238/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 238/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio

Napoli, 4 ottobre 2012

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO  
Antonio Perrucci